



ALLEGATO A alla Dgr n. 747 del 14 maggio 2015

LE REGIONI LOMBARDIA E VENETO SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE

ACCORDO

per il pagamento delle rette relative alle presenze di pazienti con residenza nel Veneto temporaneamente accolti presso Residenze per la Esecuzione della Misura di Sicurezza Sanitaria provvisorie o definitive (REMS) realizzate in Regione Lombardia.

Art. 1 – Premessa

Il presente Accordo disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci degli enti firmatari. L'accordo è approvato dalle singole Regioni con apposito atto di Giunta.

Art. 2 - Finalità.

Il presente Accordo, con riferimento al percorso di superamento degli OPG di cui all'Allegato C al DPCM 01.04.2008, disciplina le modalità di pagamento delle rette relative alle giornate di residenzialità usufruite presso strutture REMS lombarde da eventuali pazienti con residenza in Veneto autori di reato e destinatari di misura di sicurezza che preveda o disponga l'internamento nelle residenze sostitutive dell'OPG ai sensi della legge 9/12 e s.m.i..

Art. 3 – Impegni della Regione Lombardia

La Regione Lombardia procederà alla registrazione mediante appositi strumenti informatici delle presenze giornaliere presso le REMS lombarde (provvisorie o definitive) di pazienti con residenza in Veneto.

La Regione Lombardia, procederà inoltre con cadenza mensile alla valorizzazione delle stesse ed all'invio della rendicontazione delle presenze alla Regione del Veneto.

La Regione Lombardia provvederà all'emissione di fatture con cadenza semestrale che saranno intestate all'Azienda ULSS n. 20 di Verona, ente incaricato dalla Regione del Veneto al pagamento degli oneri sostenuti dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia per gli inserimenti degli internati veneti nelle REMS provvisorie o definitive ubicate nel territorio lombardo.

Art. 4 – Impegni della Regione del Veneto

La Regione del Veneto si impegna a sostenere i costi di gestione dei pazienti veneti ricoverati presso le REMS lombarde (provvisorie o definitive), ai sensi del successivo articolo.

La Regione del Veneto provvederà per il tramite dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona al pagamento degli oneri sostenuti dal Servizio Sanitario della Regione Lombardia.

La Regione del Veneto si impegna inoltre, durante la permanenza dei propri residenti nelle REMS lombarde (provvisorie o definitive) ad un costante monitoraggio clinico sulla base dei dati forniti da Regione Lombardia anche tramite le proprie strutture, nonché a concorrere con propri operatori alla definizione del percorso di dimissione dei propri internati in collaborazione con il gruppo curante delle REMS, e secondo le modalità indicate al precedente art.3, al fine di riaccogliere nel proprio territorio gli internati residenti nella regione veneto in presenza di sentenza del Magistrato

competente nonché all'accompagnamento del percorso dei propri residenti all'ingresso ed all'uscita dalle stesse strutture quando necessario.

Art. 5 – Quantificazione delle spese

La Regione del Veneto riconoscerà quindi alla Regione Lombardia una retta su base giornaliera pro-capite che sarà pari alla tariffa massima complessiva pro-capite sostenuta attualmente da Regione Lombardia per singoli casi complessi, corrispondente a 300 euro per i pazienti con residenza nella regione veneto già presenti presso le strutture lombarde alla data del 31.03.2015, mentre per i nuovi ingressi (o reingressi) successivi al 01.04.2015 la retta sarà di 500 euro/giorno. I pagamenti saranno erogati dall'Azienda ULSS n. 20 di Verona direttamente a Regione Lombardia in base alle giornate di presenza registrate e su invio di fatturazioni semestrali. Restano a carico della Regione del Veneto gli eventuali costi straordinari non riferibili alle prestazioni ordinariamente erogate nelle REMS lombarde (provvisorie o definitive).

Art.6 - Tempi

Il presente accordo e gli impegni in esso contenuti sono efficaci retroattivamente dal 01.04.2015, data dalla quale decorrono i termini per il pagamento delle rette alla Regione Lombardia.

La validità della presente convenzione è fino al 31.12.2015 e potrà essere tacitamente rinnovata fino al 31.12.2016.

Qualora si presentasse la necessità, dovrà essere stipulata una nuova convenzione.

Art.7 – Sottoscrizione del presente Accordo

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dalle rispettive Giunte Regionali, sarà firmato per la Regione Lombardia dal Direttore Generale della Direzione Generale Salute, e per la Regione del Veneto dal Direttore Generale dell'Area Sanità Sociale.

“Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.”